

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANA Elio, ALIVERTI, VETTORI, FOSCHI, CUMINETTI, GIAGU DEMARTINI, DI STEFANO, DUÒ, GRASSI BERTAZZI, BEORCHIA, SALERNO, PATRIARCA, COVIELLO, ZANGARA, IANNIELLO, PULLI, SANTALCO, IANNI, TANI, MONTRESORI e TRIGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1991

Estensione della cassa integrazione guadagni straordinaria al settore agenzie di viaggio

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi e la guerra del Golfo minacciano di creare una forte crisi occupazionale nel settore del turismo ed in particolare nelle agenzie di viaggio.

Il settore delle agenzie di viaggio vede la presenza, in Italia, di circa 4.500 aziende distribuite sull'intero territorio nazionale, anche se la maggiore concentrazione (52,1 per cento) si trova nelle regioni del Nord, e occupa circa 50.000 lavoratori.

Si tratta in prevalenza di aziende di piccole e piccolissime dimensioni (il 54,7 per cento occupa da tre a otto addetti).

La drastica riduzione dell'attività, determinatasi principalmente a partire dal 16 gennaio, data dello scoppio della guerra, ha

già comportato perdite di circa 400 miliardi di lire nel mese di gennaio.

Nella sola Lombardia la FIAVET (federazione che riunisce la maggior parte delle agenzie) calcola che, fino a oggi, vi sia stata una diminuzione del fatturato di circa il 70-80 per cento.

È da segnalare che le agenzie di viaggio della Lombardia fatturano circa il 40 per cento del fatturato nazionale.

Da quanto sopra detto ne deriva che la situazione occupazionale minaccia di precipitare se, nel giro di poco tempo (massimo un mese), non interverranno fatti nuovi. Si calcola, infatti, che ci saranno circa 4.500 licenziamenti a livello nazionale.

Fino ad oggi le agenzie hanno evitato licenziamenti attraverso misure quali le ferie anticipate ed il ricorso al *part-time*, misure che tuttavia, a detta della FIAVET, non sono sufficienti ad affrontare il protrarsi della situazione di crisi.

La proposta di estensione della CIGS.

I motivi sinteticamente esposti sopra, la necessità di intervenire a salvaguardia dell'occupazione in un settore ritenuto ancora, una volta finita la guerra del Golfo, capace di assorbire occupazione (le aziende oltretutto ritengono che la manodopera occupata sia necessaria ed indispensabile una volta superato detto periodo di crisi), impongono la predisposizione di misure urgenti e temporanee di sostegno alle aziende ed all'occupazione.

La proposta che si allega mira ad estendere l'utilizzo della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), per crisi aziendale.

Il ricorso alla crisi di settore è stato escluso in quanto attualmente la crisi di settore, a seguito della legge n. 160 del

1988, non permette l'accesso alla CIGS, ma soltanto alla disoccupazione speciale, strumento non proponibile per i motivi di crisi suesposti.

Rispetto alla legge si segnalano, tuttavia, tre ordini di problemi che vanno affrontati:

il primo è relativo alla necessità di evitare un ricorso generalizzato alla CIGS. Si inserisce, pertanto, nel disegno di legge che si propone, una clausola che dispone il ricorso delle aziende ad altre misure (vedi *part-time*) prima di utilizzare la CIGS;

il secondo riguarda i tempi di approvazione, attualmente troppo lunghi, che devono essere più rispondenti alle caratteristiche delle imprese industriali. Su tale aspetto si interviene attraverso la procedura del silenzio-assenso. Si stabilisce cioè un termine (trenta giorni) entro il quale il CIPI è tenuto a pronunciarsi; nel caso contrario l'istanza si intende accolta. Per questo motivo nell'articolo 2 è previsto il parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione regionale per l'impiego;

il terzo riguarda l'anticipo ai lavoratori del trattamento di integrazione salariale: a questo proposito dovranno essere studiate soluzioni adeguate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 e fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, il trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti delle agenzie di viaggio sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'agenzia di viaggio accertata ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La Commissione regionale per l'impiego di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, esprime parere obbligatorio, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe di cui all'articolo 1.

2. La Commissione regionale per l'impiego si avvale dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per la predisposizione di eventuali interventi di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori di cui all'articolo 1.